



CIRCOLARE n. 01/2011

Spett.li Clienti

Loro SEDI

Pesaro, 10 gennaio 2011

1 – La Finanziaria 2011.

1 - LA FINANZIARIA 2011

Con la pubblicazione sul S.O. n. 281 alla G.U. 21.12.2010, n. 297 della Legge 13.12.2010, n. 220, si può considerare concluso l'iter di approvazione della Finanziaria 2011, o meglio della "Legge di stabilità 2011".

Il testo normativo, che nell'iter di approvazione non ha subito rilevanti modifiche rispetto a quanto previsto dal disegno di legge, ha un "ridotto" contenuto in quanto le principali misure economico/finanziarie sono state inserite nel DL n. 78/2010, contenente la c.d. "Manovra correttiva".

In particolare la Legge si compone di un unico articolo, suddiviso in 171 commi.

Di seguito si propone una sintesi delle principali novità di carattere fiscale.

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E AUMENTO SANZIONI RIDOTTE (commi da 17 a 22)

È previsto un aumento delle sanzioni ridotte dovute dal contribuente al ricorrere degli istituti deflativi del contenzioso e del ravvedimento operoso, ossia dello "sconto" fruibile per chiudere la partita con il Fisco.



In particolare per quanto concerne il ravvedimento operoso alle violazioni commesse dal primo Febbraio 2011, le nuove misure delle sanzioni ridotte “a favore” del contribuente sono stabilite nella misura di 1/10 e 1/8 del Minimo (3% e 3,75%) in luogo delle attuali percentuali (2,5% e 3%).

CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO (comma 25)

È previsto, a favore delle imprese che nel 2011 affidano a un Ente pubblico di ricerca o ad una Università un'attività di ricerca e sviluppo, il riconoscimento di un credito d'imposta rapportato ai costi sostenuti per detta attività di R&S. Detto contributo non concorre né alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile IRAP e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

L'individuazione degli investimenti agevolati, dei possibili soggetti beneficiari nonché della misura di tale credito è demandata ad un apposito Decreto MEF.

SOPPRESSIONE AUMENTO CONTRIBUTIVO 0,09% (comma 39)

È abrogato il comma 10 dell'art. 1, Legge n. 247/2007 che prevedeva l'aumento, a decorrere dall'1.1.2011, nella misura dello 0,09% delle aliquote contributive per i lavoratori dipendenti, artigiani / commercianti, coltivatori diretti e soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

AGEVOLAZIONE PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA (comma 41)

L'agevolazione prevista per la piccola proprietà contadina, disciplinata dall'art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009, in scadenza al 31.12.2010, è prorogata “a regime”.

Si rammenta che il beneficio in esame si traduce nell'applicazione dell'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale nella misura dell'1%.



AGGREGAZIONI TRA PROFESSIONISTI (comma 42)

La Finanziaria 2008, al fine di favorire la crescita delle aggregazioni professionali, formate da almeno 4 ma non più di 10 professionisti, prevedeva il riconoscimento di un credito d'imposta per le operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra l'1.1.2008 ed il 31.12.2010.

L'attuazione di tale disposizione era subordinata all'autorizzazione della Commissione UE e di fatto non ha mai trovato applicazione in quanto detta autorizzazione non è stata ancora ottenuta.

Ora, la Finanziaria 2011 interviene comunque a modificare l'art. 1, comma 71, Finanziaria 2008 prevedendo che il credito d'imposta in esame potrà riguardare solo le operazioni effettuate nel 2008 e nel 2009 e non anche quelle del 2010.

DETAZZAZIONE C.D. "PREMI DI PRODUTTIVITÀ" (comma 47)

È prorogata per il periodo 1.1 – 31.12.2011 l'agevolazione consistente nell'assoggettamento all'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10% delle somme erogate a titolo dei c.d. "premi di produttività":

- per un importo massimo complessivo lordo di € 6.000;
- a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2010 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel 2010 ad imposta sostitutiva.

DETRAZIONE 55% (comma 48)

È prorogata al 2011 la detrazione del 55% prevista per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici dall'art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007.

La detrazione spettante però potrà essere fruita in 10 rate annuali, anziché in 5.

Sono altresì confermate anche per il 2011 le disposizioni contenute negli artt. 1, comma 24, Finanziaria 2008 e 29, comma 6, DL n. 185/2008 in base alle quali:

- non è necessario disporre dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica per gli interventi finalizzati alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, in



caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di caldaia a condensazione;
– in presenza di interventi che proseguono per più periodi d'imposta, il soggetto interessato è tenuto ad inviare l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato con il Provvedimento 6.5.2009.

REGIME IVA CESSIONI IMMOBILI USO ABITATIVO (comma 86)

Il regime di imponibilità IVA previsto per le cessioni di immobili ad uso abitativo dall'art. 10, comma 1, n. 8-bis, DPR n. 633/72 viene esteso di un anno. La disposizione è applicabile alle cessioni effettuate entro 5 anni dalla costruzione / ristrutturazione da parte delle imprese costruttrici o da quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero di cui alle lett. c), d) ed e) dell'art. 31, comma 1, Legge n. 457/78. Ciò consente di beneficiare di un ulteriore anno nel quale la cessione è imponibile IVA, in luogo del regime di esenzione.

INVIO TELEMATICO RETRIBUZIONI E RITENUTE – Art. 1, comma 1

È previsto un ulteriore differimento da gennaio a marzo 2011 del termine a decorrere dal quale, probabilmente in via sperimentale, i sostituti d'imposta dovranno utilizzare le nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate (c.d. "770 mensile"). L'art. 1, comma 2 del Decreto in esame prevede altresì la possibilità di disporre, con un apposito DPCM, un'ulteriore proroga al 31.12.2011 del predetto termine.

Lo studio **Giampaoli & Partners Consulting** rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.